

N. 01398/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01153/2011 REG.RIC.

N. 01485/2011 REG.RIC.

N. 01512/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2011, proposto da:

Fallimento Quadrifoglio Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Laghi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Agazzi in Venezia - Mestre, Piazzale Leonardo Da Vinci, 8;

contro

Comune di Ponte di Piave, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

Provincia di Treviso, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio;

nei confronti di

Hypo Alpe-Adria Bank Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ciliberti, con domicilio presso la Segreteria del T.A. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

Fallimento Opera Srl, rappresentato e difeso dagli avv.ti Primo Michielan e Andrea Groppo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2011, proposto da:

Fallimento Opera Srl, rappresentato e difeso dagli avv.ti Primo Michielan e Andrea Groppo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

contro

Comune di Ponte di Piave, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;  
Provincia di Treviso, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio;

nei confronti di

Fallimento Quadrifoglio Srl, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Laghi e Giulia Corona, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Agazzi in Venezia - Mestre, Piazzale Leonardo Da Vinci, 8;

Hypo Alpe Adria Bank Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ciliberti, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2011, proposto da:

Hypo Alpe - Adria - Bank Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ciliberti, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

contro

Comune di Ponte di Piave, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;  
Provincia di Treviso, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio;

nei confronti di

Fallimento Quadrifoglio Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Laghi e Giulia Corona, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Agazzi in Venezia - Mestre, Piazzale Leonardo Da Vinci, 8;

Fallimento Opera Srl, rappresentato e difeso dagli avv.ti Primo Michielan e Andrea Groppo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1153 del 2011:

- dell'ordinanza n. 1 del 17.5.2011 prot. n. 5.745 del responsabile del servizio ecologia del Comune di Ponte di Piave, notificata in data 24.5.2011, nella parte in cui gli adempimenti dalla stessa imposti sono indirizzati al fallimento della Società Quadrifoglio s.r.l ed al suo curatore.

quanto al ricorso n. 1485 del 2011:

- dell'ordinanza del responsabile del servizio ecologia del comune di Ponte di Piave, n. 1 del 17.5.2011 prot. n. 5745 notificata il 23/5/2011, nella parte in cui viene ordinato al fallimento Opera s.r.l., in liquidazione di procedere allo smaltimento dei rifiuti depositati presso l'area non autorizzata in via delle industrie n. 28 e di trasmettere al Comune di Ponte di Piave, alla Provincia di Treviso e a Arpav - dipartimento provinciale di Treviso, entro 30 gg. dal ricevimento, un dettagliato programma il quale dovrà contenere le informazioni sulla caratterizzazione (con verbali di campionamento e referti analitici) e quantità dei rifiuti rinvenuti;

quanto al ricorso 1512 del 2011:

- dell'ordinanza n. 1 del 17.5.2011 prot. n. 5.745 del responsabile del servizio ecologia del Comune di Ponte di Piave, nella parte in cui gli adempimenti dalla stessa imposti sono indirizzati al ad Hypo Alpe Adria Bank Spa nella qualità di proprietaria dell'immobile.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Hypo Alpe-Adria Bank Spa e del Fallimento Opera Srl e del Fallimento Quadrifoglio Srl, nonché di Hypo Alpe Adria Bank Spa e del Fallimento Quadrifoglio Srl e del Fallimento Opera Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Con ordinanza n. 1 prot. n. 5745 del 17 maggio 2011, il responsabile del servizio ecologia del Comune di Ponte di Piave ha ordinato al fallimento della Società Quadrifoglio Srl, al fallimento della Società Opera Srl e ad Hypo Alpe Adria Bank Spa, in qualità quest'ultima di proprietaria dell'immobile, di presentare un programma per la caratterizzazione e rimozione dei rifiuti abbandonati in un capannone e nell'area pertinenziale dello stesso, sito in via delle Industrie al n. 28, costituiti da vernici e pitture esauste o scadute e imballaggi, ritenendo a tali soggetti addebitabile la responsabilità del loro abbandono.

Va premesso che la Società Mobel Forniture Srl, che in seguito ha cambiato la propria denominazione sociale in Società Quadrifoglio Srl, si è rivolta ad Hypo Alpe Adria Bank Spa per ottenere in locazione finanziaria (leasing), in qualità di utilizzatrice, il predetto immobile, e che Hypo Alpe Adria Bank Spa, il 17 aprile 2007, in qualità di concedente, ha acquistato l'immobile a questo scopo, stipulando lo stesso giorno il contratto di leasing, in forza del quale l'immobile è stato direttamente consegnato alla Società Quadrifoglio Srl.

A seguito dell'inadempimento del pagamento dei canoni, Hypo Alpe Adria Bank Spa in data 25 luglio 2008 ha comunicato la risoluzione di diritto del contratto di leasing e, a fronte del mancato pagamento del debito e della mancata consegna dell'immobile, il 10 ottobre 2008 ha presentato istanza di fallimento, dichiarato poi dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 154 del 3 dicembre 2008.

Il curatore del fallimento della Società Quadrifoglio, con nota del 2 febbraio 2009, ha comunicato l'impossibilità di riconsegnare l'immobile, in quanto era emerso che lo stesso era nella disponibilità

di altra Società, la Società Opera Srl, anch'essa fallita, in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto in violazione delle clausole contenute nel contratto di leasing.

In tale occasione il curatore del fallimento ha informato Hypo Alpe Adria Bank Spa e le autorità preposte alla tutela ambientale dell'esistenza di una notevole quantità di rifiuti speciali.

Dopo varia corrispondenza intercorsa tra il Comune, i curatori fallimentari delle Società Quadrifoglio Srl e Opera Srl, e Hypo Alpe Adria Bank Spa, in cui a vario titolo tali Società facevano presenti le ragioni per le quali ritenevano di non essere tenute alla rimozione dei rifiuti, il Comune di Ponte di Piave ha adottato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti l'ordinanza di rimozione rifiuti n. 1 prot. n. 5745 del 17 maggio 2011.

Tale ordinanza è impugnata con ricorso r.g. 1153 del 2011 dal fallimento di Quadrifoglio Srl per le seguenti censure:

I) incompetenza del dirigente del Comune ad adottare un'ordinanza di rimozione rifiuti che per l'art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, deve essere adottata dal Sindaco;

II) violazione e falsa applicazione degli artt. 192 e seguenti del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, e difetto di presupposti per l'omessa considerazione che l'immobile era nella disponibilità materiale della Società Opera Srl, e non nella disponibilità della Società Quadrifoglio Srl, e che il contratto di affitto di ramo d'azienda prevedeva in un'apposita clausola che la Società Opera Srl si era obbligata a smaltire tutti i rifiuti speciali e le vernici scadute presenti nell'immobile, e perché l'ordine di rimozione non può essere pronunciato nei confronti del fallimento cui non sia addebitabile l'abbandono dei rifiuti;

III) violazione dell'art. 192, comma 3, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, e del principio di partecipazione, per il mancato accertamento dell'imputabilità al fallimento, a titolo di dolo o colpa, dell'abbandono dei rifiuti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

Con ricorso r.g. 1485 del 2011 il fallimento della Società Opera Srl impugna la predetta ordinanza per le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione dell'art. 192, comma 3, e dell'art. 239 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, difetto di legittimazione passiva, difetto di presupposto e travisamento perché non è stata svolta un'indagine finalizzata all'accertamento della responsabilità nell'abbandono dei rifiuti e dell'eventuale addebitabilità alla Società Opera Srl, che ha cessato la propria attività ben prima dell'adozione dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti, e comunque per la non addebitabilità della responsabilità al fallimento;

II) violazione e falsa applicazione dell'art. 192 e dell'art. 239 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, difetto di legittimazione passiva, di presupposto, illogicità, travisamento e contraddittorietà, perché è la stessa motivazione dell'ordinanza impugnata ad escludere espressamente che la Società Opera Srl, nel breve tempo intercorso tra la stipula del contratto di affitto, il 14 novembre 2008, e la data di risoluzione del contratto, avvenuta il 30 gennaio 2009, possa aver prodotto i rifiuti abbandonati;

III) violazione e falsa applicazione dell'art. 192 e dell'art. 239 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, difetto di presupposto, travisamento e illogicità manifesta perché non può essere impartito un ordine di rimozione relativamente a rifiuti che, in parte, sono all'interno del capannone;

IV) violazione dell'art. 239 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, difetto di presupposto, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione perché non è stata verificata la sussistenza di una contaminazione o di un rischio di contaminazione;

V) violazione e falsa applicazione dell'art. 192, comma 3, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed incompetenza, perché l'ordinanza è stata adottata dal dirigente anziché dal Sindaco, come previsto dalla norma citata.

Con ricorso r.g. 1512 del 2011 l'ordinanza di rimozione è impugnata da Hypo Alpe Adria Bank Spa per le seguenti censure:

I) violazione dell'art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché nessun addebito a titolo di dolo o colpa nell'abbandono dei rifiuti può essere posto a carico di Hypo Alpe Adria Bank Spa, che non ha mai avuto la materiale detenzione dell'immobile, essendosi limitata ad acquistarlo per cederlo in leasing alla Società Quadrifoglio Srl;

II) contraddittorietà tra l'istruttoria e il dispositivo del provvedimento impugnato, e tra la motivazione e il dispositivo, e violazione dell'art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la mancata congruenza tra l'accertata produzione dei rifiuti da parte della Società Quadrifoglio Srl, l'accertata assunzione dell'obbligo contrattuale di smaltirli da parte della Società Opera Srl, e l'ordine impartito al proprietario incolpevole;

III) violazione degli artt. 239 e 240 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la mancata verifica dell'eventuale superamento dei livelli di contaminazione e la mancata verifica dell'estraneità della ricorrente.

In tutti e tre i giudizi si sono reciprocamente costituiti i ricorrenti in qualità di controinteressati, mentre non si è costituito il Comune di Ponte di Piave.

Le domande cautelari proposte dai ricorrenti sono state respinte con ordinanze n. 575 del 7 luglio 2011 quanto al ricorso r.g. 1153 del 2011, proposto dal fallimento Quadrifoglio Srl; con ordinanza n. 819 del 19 ottobre 2011, quanto al ricorso r.g. 1485 del 2011, proposto dal fallimento della Società Opera Srl; e con ordinanza n. 726 del 6 settembre 2011, quanto al ricorso r.g. 1512 del 2011 proposto da Hypo Alpe Adria Bank Spa.

Avverso le ordinanze di reiezione della domanda cautelare hanno proposto appello il fallimento della Società Opera Srl e Hypo Alpe Adria Bank Spa.

La quinta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanze, rispettivamente n. 334 del 24 gennaio 2012 e n. 5498 del 14 dicembre 2011, ha motivatamente accolto le domande cautelari proposte in primo grado.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

I ricorsi, di cui va disposta la riunione in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi, sono fondati e devono essere accolti.

In primo luogo sono fondate le censure di incompetenza del responsabile del servizio ecologia ad adottare l'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. ex pluribus Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 26 gennaio 2011, n. 61) anche di questo Tribunale (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 20 ottobre 2009, n. 2623; id. 14 gennaio 2009, n. 40) l'art. 192 comma 3, Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107 comma 5, Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce espressamente al sindaco la competenza a disporre, con ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2.

Tale previsione, sulla base degli ordinari criteri preposti alla soluzione delle antinomie normative (criterio specialistico e criterio cronologico), prevale sul disposto dell'art. 107 comma 5, Dlgs. n. 267 del 2000.

Tale rilievo comporta pertanto di per sé l'annullamento dell'ordinanza impugnata, fermo restando che la questione andrà rimessa al Sindaco, che è l'organo individuato come competente dalla norma ad adottare le ordinanze di rimozione dei rifiuti.

Nel caso di specie, atteso che si è di fronte ad un vizio di incompetenza di tipo infrasoggettivo, che è quello che si verifica nell'ambito dello stesso ente, poiché l'Amministrazione è evocata in giudizio nella sua unitarietà indipendentemente dallo specifico riferimento soggettivo all'organo che ha emanato l'atto impugnato, non vi è pericolo che una pronuncia di merito sugli altri motivi di ricorso possa, in violazione del principio del contraddittorio, dettare regole di condotta nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio, e pertanto il rilevato vizio di incompetenza non assume carattere assorbente delle ulteriori censure (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 28 aprile 2008, n. 1136; Tar Lombardia, Brescia, 1 giugno 2001, n. 398) e possono pertanto essere esaminati gli ulteriori motivi di ricorso al fine di orientare la successiva attività dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2004, n. 5654).

Come è noto nella disciplina comunitaria in materia di ambiente costituisce un principio cardine il principio "chi inquina paga" (cfr. art. 191, comma 2, del Trattato) e l'art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel declinare tale principio, reca innanzitutto il divieto ad abbandonare i rifiuti, disponendo che alla loro rimozione, recupero e smaltimento sono tenuti l'autore dell'abbandono e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali l'abbandono sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Alla luce di tale quadro normativo, l'ordinanza impugnata risulta illegittima:

- nella parte in cui dispone la rimozione dei rifiuti a carico del fallimento della Società Opera Srl, perché questa non è l'autrice dell'abbandono;
- nella parte in cui pone a carico di Hypo Alpe Adria Bank Spa l'obbligo di rimozione, perché è da escludere, tenuto conto delle circostanze concrete, che quest'ultima abbia concorso a titolo di dolo o colpa, per una condotta omissiva o per culpa in vigilando, all'abbandono dei rifiuti;
- nella parte in cui pone l'obbligo di rimozione al fallimento della Società Quadrifoglio perché, ferma restando la responsabilità della Società nell'abbandono dei rifiuti, nessun addebito può essere mosso al fallimento.

Più in dettaglio, per quanto riguarda il ricorso r.g. 1512 del 2011 proposto dal fallimento Opera Srl, va accolto il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata considerazione che il periodo nel corso del quale tale Società ha avuto la disponibilità dell'immobile è talmente breve da escludere

che i rifiuti possano essere stati prodotti ed abbandonati dalla stessa, e pertanto nessun addebito può esserle mosso.

Infatti è la stessa ordinanza impugnata ad affermare che “la Società Opera Srl, sulla base del contratto d'affitto di ramo d'azienda e su quanto sopra specificato, non può aver prodotto le quantità di rifiuti riportate nella perizia di stima visto il breve periodo intercorso dalla data di stipula del contratto di affitto (14.11.2008) e la data di risoluzione del contratto stesso (30.01.2009)” e nella motivazione reca anche l'indicazione che il curatore del fallimento della Società Opera Srl, con nota del 6 dicembre 2010 ha precisato che la predetta Società, in forza del contratto di affitto del ramo d'azienda, come ricordato stipulato il 14 novembre 2008, ha poi cessato effettivamente l'attività a fine novembre 2008, ben prima della stessa data di risoluzione del contratto.

La circostanza che il contratto di affitto prevedesse l'obbligo della Società Opera Srl di smaltire i rifiuti non può rilevare nel senso di attribuire a questa la responsabilità nella rimozione dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché questo è un obbligo contrattuale intervenuto tra le parti interessate, che non produce effetti nei confronti di terzi, e che quindi può al limite rilevare, nei rapporti tra le curatele fallimentari, come inadempimento dell'obbligazione pattiziamente assunta.

Per quanto riguarda il ricorso r.g. 1512 del 2011 è fondato il primo motivo, con il quale si lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato per aver posto gli oneri conseguenti all'abbandono dei rifiuti a carico della Società Hypo Alpe Adria Bank Spa.

Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che la Società Hypo Alpe Adria Bank Spa ha acquistato l'immobile su incarico della Società Quadrifoglio Srl, che lo ha scelto, al solo scopo di concederlo alla stessa in locazione finanziaria, e pertanto nell'esercizio dell'attività creditizia dato che il contratto assolve solamente lo scopo di soddisfare i bisogni finanziari dell'utilizzatore, e Hypo Alpe Adria Bank Spa non ha mai avuto la detenzione dell'immobile, in quanto questo è stato consegnato dal venditore direttamente all'utilizzatore del contratto di leasing.

Risulta inoltre che i rifiuti presenti nell'immobile non sono estranei all'esercizio dell'attività imprenditoriale che vi si svolgeva, di realizzazione di componenti di mobili, atteso che i rifiuti sono costituiti da vernici scadute, polveri di essiccazione, acetone di distillazione, necessari alla laccatura degli elementi scomposti dei mobili, ed inoltre, dalla concatenazione degli eventi - la Società Hypo Alpe Adria Bank Spa ha risolto il contratto di leasing per il mancato pagamento dei canoni, ha ottenuto la dichiarazione di fallimento della Società Quadrifoglio Spa, ed ha appreso dalla curatela fallimentare dell'esistenza di materiali qualificabili come rifiuti - si desume che la Società Hypo Alpe Adria Bank Spa non ha avuto conoscenza diretta della presenza di materiali qualificabili come rifiuto (e tali solo in quanto non più commerciabili).

Ritiene pertanto il Collegio che il Comune non abbia assolto all'onere, sullo stesso incumbente, al fine di poter legittimamente emettere l'ordine di rimozione a carico del proprietario dell'immobile Hypo Alpe Adria Bank Spa, di provare che l'abbandono dei rifiuti sia addebitabile ad un suo comportamento doloso o colposo, anche solamente omissivo consistente in culpa in vigilando, tenuto conto della condotta concretamente esigibile nel caso di specie, e tali conclusioni non possono fondatamente essere contrastate citando l'esistenza di una clausola, contenuta nel contratto di leasing, secondo cui il proprietario dell'immobile si sarebbe riservato la facoltà di svolgere accertamenti e controlli, perché una tale previsione di per sé nulla prova circa una effettiva responsabilità nell'abbandono dei rifiuti.

Per quanto riguarda il ricorso r.g. 1153 del 2011 proposto dal fallimento della Società Quadrifoglio Srl, poiché l'abbandono dei rifiuti è addebitabile all'attività di impresa svolta dalla predetta Società prima del fallimento, e non al fallimento, è fondato e deve essere accolto il terzo motivo.

Infatti l'impresa non è stata ammessa all'esercizio provvisorio, l'immobile non era neppure nella materiale detenzione del fallimento perché nella disponibilità della Società Opera Srl, e il curatore ha appreso dell'esistenza di materiali qualificabili come rifiuti solo a seguito del sopralluogo svolto con il curatore del fallimento della Società Opera Srl.

Sotto tale profilo va rilevato che la giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, ha chiarito che nei confronti del curatore fallimentare non è configurabile alcun obbligo ripristinatorio in ordine all'abbandono dei rifiuti in assenza dell'accertamento univoco di un'autonoma responsabilità del medesimo, conseguente alla presupposta ricognizione di comportamenti commissivi, ovvero meramente omissivi, che abbiano dato luogo al fatto antigiusuridico (cfr. Tar Toscana, Sez. II, 19 marzo 2010, n. 700; Tar Campania, Salerno, Sez. I, 18 ottobre 2010, n. 11823; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 9 settembre 2010, n. 2556; Tar Toscana, Sez. II, 17 aprile 2009, n. 663; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 136; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 10 maggio 2005, n. 1159; Tar Lazio, Latina, 12 marzo 2005, n. 304; Consiglio di Stato, Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328; Tar Toscana, Sezione II, 1 agosto 2001, n. 1318), perché altrimenti gli effetti economici della rimozione dei rifiuti verrebbero posti a carico dei creditori del fallimento, soggetti sicuramente estranei, fino a prova contraria, alla condotta dell'abbandono dei rifiuti.

Da quanto esposto, nel contesto fattuale così delineato, e applicando le disposizioni contenute nell'art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, discende che il Comune è tenuto a procedere all'esecuzione d'ufficio, recuperando le somme anticipate mediante insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare del fallimento della Società Quadrifoglio Srl, mentre nessuna pretesa può essere vantata nei confronti del fallimento della Società Opera Srl, in quanto quest'ultima Società, come sopra precisato, non è responsabile dell'abbandono dei rifiuti, e nessuna pretesa può essere vantata neppure nei confronti di Hypo Alpe Adria Bank Spa, proprietaria dell'immobile, alla quale l'abbandono dei rifiuti non può essere addebitato a titolo di dolo o colpa.

Per completezza va tuttavia sottolineato che, qualora dallo svolgimento delle indagini ambientali dovesse essere accertata la necessità di bonificare l'area a causa del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, Hypo Alpe Adria Bank Spa potrà essere chiamata a rispondere degli oneri di bonifica nei limiti del valore dell'immobile, in ragione dell'onere reale gravante sul sito ai sensi dell'art. 253 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152.

I ricorsi indicati in epigrafe vanno pertanto accolti nel senso sopra precisato, e deve ritenersi assorbita ogni ulteriore censura non espressamente esaminata.

Le peculiarità della controversia giustificano tuttavia l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando li accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 1 prot. n. 5745 del 17 maggio 2011, del responsabile del servizio ecologia del Comune di Ponte di Piave, nel senso precisato in motivazione.



Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

Marco Morgantini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)